

**RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA**

al

DISEGNO DI LEGGE N. 181

<<Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")>>

presentato dalla Giunta regionale il 7 novembre 2022

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (1 ante.1) **APPROVATO**

Si aggiunge il seguente articolo 1 ante:

<<Art. 1 ante
(Principi)

1. La Regione promuove il settore del commercio nello spirito dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (SDGs) e in particolare del dodicesimo obiettivo, favorendo l'economia circolare e della condivisione, dell'alimentazione sana e sostenibile e del place-making a beneficio dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

BARBERIO

Emendamento modificativo (2.1) **RITIRATO**

1. La lettera a) del comma 1 è abrogata.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (4.1) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 4, la lettera a) è soppressa.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (4.2) **RITIRATO**

Dopo la lettera b) viene aggiunta la seguente:

<<b bis) Dopo il comma 2 viene inserito il seguente comma:

<<2 bis. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2 per risultare legittima deve essere corredata anche da una dichiarazione tecnica in cui si afferma l'eliminazione di eventuali barriere architettoniche presenti e la completa accessibilità al locale alle persone con disabilità ai sensi della Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio-sanitari in materia).>>.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (5.1) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 5, le lettere a) e b) sono soppresse.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (6.1) **RITIRATO**

L'articolo 6 è soppresso.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

BARBERIO

Emendamento modificativo (8.1) **RITIRATO**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 le parole <<20 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<10 per cento>>.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento sostitutivo (9.1) **RITIRATO**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è soppressa.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (9.2) **NON APPROVATO**

Al comma 1, dopo la lettera a) viene aggiunta la seguente:

<<a bis) Dopo il comma 3 si aggiunge il seguente comma:

<<3 bis. I Comuni possono disciplinare le chiusure degli esercizi commerciali nelle giornate festive, prevedendo la chiusura obbligatoria almeno nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (9.3) **RITIRATO**

La lettera c) del comma 1 viene così sostituita:

<<c) il comma 12 viene così sostituito:

<<12. Ai fini della programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, i Comuni procedono alla formazione del Piano di settore del commercio in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio approvato dai singoli Consigli Comunali è trasmesso alla Comunità di comuni di cui all'articolo 3 della Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la quale entro sessanta giorni dal ricevimento esprime un parere vincolante in merito alla coerenza delle previsioni del piano medesimo con gli indirizzi generali delle politiche amministrative contenute nel Piano dell'Unione. Fatta eccezione per i Comuni montani, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (11.1) **APPROVATO**

All'articolo 24 bis comma 3, così come inserito dall'articolo 11 del presente disegno di legge, dopo le parole: <<(Codice del consumo)>> si aggiungono le seguenti: <<e del decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE)>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento sostitutivo (13.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 bis della legge regionale 29/2005 come inserito dall'articolo 13 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il Comune può disporre per motivi imperativi le chiusure degli esercizi di cui al comma 1 per l'intera giornata o in determinati orari della giornata.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (14.1) **APPROVATO**

L'articolo 14 del disegno di legge n. 181 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 34 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi)>>;

b) il comma 4 è abrogato.>>.

Nota a commento: alla luce delle osservazioni rappresentate successivamente all'esame del disegno di legge da parte della commissione consiliare competente, si ritiene di eliminare la previsione concernente l'obbligatorietà dell'esposizione del doppio prezzo nonché dello sconto praticato nella disciplina specifica dei saldi e reinserirla nell'articolo 37 "disposizioni comuni alle vendite straordinarie" per rendere maggiormente chiaro l'articolato.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (15.1) **RITIRATO**

Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 29/2005 così come introdotto dal presente disegno di legge, viene inserito il seguente:

<<1 bis. Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione del prezzo.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il presente emendamento riprende quanto introdotto dalla Direttiva Europea (Pricing Indication Directive) OMNIBUS in materia di protezione dei consumatori.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (16.1) **APPROVATO**

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del disegno di legge n. 181 è inserita la seguente:

<<a bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.>>.>>.

Nota a commento: Alla luce delle osservazioni rappresentate successivamente all'esame del disegno di legge da parte della commissione consiliare competente, si ritiene di eliminare la previsione concernente l'obbligatorietà dell'esposizione del doppio prezzo nonché dello sconto praticato nella disciplina specifica dei saldi e reinserirla nell'articolo 37 "disposizioni comuni alle vendite straordinarie" per rendere maggiormente chiaro l'articolato.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (19.1) **RITIRATO**

1. L'articolo 19 del ddl 181 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (20.1) **APPROVATO**

Alla lettera a) del comma 1, dopo le parole <<dei seguenti criteri di priorità>> vengono aggiunte le seguenti: <<nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (20.2) **RITIRATO**

Al comma 1, dopo il punto 2) della lettera a) viene inserito il seguente:

<<2 bis) promozione di sani stili alimentari;>>

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (20.3) **RITIRATO**

Al comma 1, dopo il punto 4) della lettera a) viene inserito il seguente:

<<4 bis) la tutela dei subentri laddove l'azienda mantenga la stessa attività merceologica;>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (20.4) **APPROVATO**

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 del disegno di legge n. 181 è inserita la seguente:

<<a bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'anzianità e l'esperienza acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica>>.>>.

Nota a commento: a seguito delle osservazioni rilevate nella Commissione consiliare competente, sorge la necessità di salvaguardare il collegamento tra il posteggio e le caratteristiche acquisite con il tempo dall'azienda, in modo da salvaguardare la professionalità dell'operatore e la qualità del mercato.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (20.5) **RITIRATO**

Al comma 1, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:

<<d) Dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente:

<<6 bis) Gli spazi assegnati dai Comuni per i mercati devono essere attrezzati con servizi igienici per i lavoratori e devono assicurare facilità e sicurezza di allacciamenti elettrici e idrici.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (28.1) **APPROVATO**

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 29/2005 come sostituito dall'articolo 28 del disegno di legge n. 181, è sostituita dalla seguente:

<<b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;>>.

Nota a commento: la specificazione concernente l'ampliamento della superficie a cielo libero, non rientrando nel concetto definitorio, viene spostata nel testo dell'articolo 68 dedicato alla disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

BOLZONELLO, Relatore di minoranza

Emendamento abrogativo (28.2) **NON APPROVATO**

All'articolo 65, comma 1, della legge regionale 29/2005 come sostituito dall'art 28 comma 1, la lettera e) è soppressa.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (29.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 68 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 29 del disegno di legge n. 181, sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della

conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata, 2 ter. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.>>.

Nota a commento: la norma riproduce l'articolo 5 ter della legge regionale 3/2020 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) al fine di ricondurre nel corretto alveo della complessiva disciplina del commercio di cui alla LR 29/2005 tale disposizione che consente l'utilizzo di aree, private (comma 2 bis) o pubbliche (comma 2 ter) attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande senza necessità di presentazione di ulteriore SCIA.

Contestualmente, nell'articolo dedicato alle abrogazioni, si va necessariamente ad abrogare il suddetto articolo 5 ter della LR 3/2020.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (29.2) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 29/2005 così come introdotto dal presente disegno di legge si aggiunge il seguente:

<<5 bis. È proibito l'utilizzo di stufe a gas nei dehors e negli spazi all'aperto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento sostitutivo (30.1) **RITIRATO**

Il comma 1 dell'articolo 30 è così sostituito:

<<1. La lettera a) al comma 3 dell'articolo 69 è abrogata.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (32.1) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 71 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 32 del disegno di legge n. 181, è inserito il seguente:

<<2 bis. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1, non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.>>.

Nota a commento: successivamente ad un confronto ulteriore con le amministrazioni comunali, si coglie l'opportunità di semplificare ulteriormente.

La norma, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (34.1) **RITIRATO**

All'articolo 34 del presente disegno di legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 3 dell'articolo 73, così come sostituito dall'articolo 34 del presente disegno di legge, si aggiunge il seguente comma:

<<3 bis. L'Assessorato competente attiva azioni di informazione e promozione rivolte agli esercenti al fine di favorire la somministrazione nei distributori automatici di alimenti e bevande costituiti o derivanti da

prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e biologici o da sistemi di garanzia partecipativa, e con imballaggi riciclabili.>>.

b) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 3 bis è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. -- (---) - Programma n. -- (---) - Titolo n. -- (---) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 (NI).

1 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/970090).>>.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (34.2) **RITIRATO**

Dopo il comma 3 dell'articolo 73, così come inserito dall'articolo 34 del presente disegno di legge, si aggiunge il seguente comma 3 bis:

<<3 bis. Negli spazi destinati a distributori automatici dovranno essere esposti appositi avvisi ai consumatori su possibili rischi alla salute causati da un'alimentazione scorretta, eccessivamente ricca di zuccheri e di acidi grassi saturi. Nei medesimi spazi dovranno essere predisposti appositi contenitori allo scopo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento sostitutivo (35.1) **RITIRATO**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 77 bis della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 35 sono aggiunte le seguenti parole: <<per l'intera giornata o in determinati orari della giornata.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (36.1) **APPROVATO**

1. Al comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 29/2005 come sostituito dall'articolo 36 del disegno di legge 181, le parole: <<da 3.500 euro a 9.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.500 euro a 5.000 euro>>.

Nota a commento: si tratta di operare una correzione di mero errore materiale nella strutturazione della sanzione indicata nell'articolo relativo alle sanzioni amministrative.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (41.1) **APPROVATO**

1. Il comma 2 ter dell'articolo 85 della legge regionale 29/2005 come inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 del disegno di legge n. 181 è sostituito dal seguente:

<<2 ter. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), nonché per lo svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro).>>.

Nota a commento: l'esigenza di garantire ai CAT una parificazione di regime ai fini dello svolgimento di attività formativa specialistica come sopra riportata (richiesta di Confcommercio FVG).

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo (41.2) **APPROVATO**

Oggetto dell'emendamento: modifica dell'articolo 41 del disegno di legge n. 181

1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 85 inserito dalla lettera b) è aggiunto il seguente:

<<2 quater. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II della legge regionale n. 27/2017.>>.

Nota a commento: L'ulteriore emendamento è stato richiesto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia al fine di integrare il precedente emendamento, per garantire un più ampio livello di tutela ai CAT.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

BARBERIO

Emendamento modificativo (42.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto del Presidente della Regione n. 0400/Pres. del 2002 (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»);>>;

b) alla lettera b) le parole: <<della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto del Presidente della Regione n. 0400/Pres. del 2002 (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»);>>.

Nota a commento: L'emendamento proposto integra l'emendamento 41 bis riportando esclusivamente il riferimento normativo della disciplina richiamata.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

BARBERIO

Emendamento modificativo (42 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

<<Art. 42 bis

(Modifica articolo 89 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 29/2005 le parole: <<in favore dei titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi,>> sono soppresse.>>.

Nota a commento: A fronte dell'inserimento dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura all'interno della categoria dei locali storici di cui all'articolo 87, il presente emendamento opera il necessario coordinamento rispetto alle misure di sostegno economico connesse al riconoscimento di locale storico.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (43.1) **RITIRATO**

Al comma 1 dell'articolo 43, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a bis) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, rivolti al personale allo scopo di promuovere sani stili di vita e di alimentazione e di favorire un'efficace gestione, manutenzione, controllo e sicurezza dei siti orientati al commercio elettronico>>.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (43.2) **RITIRATO**

Dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:

<<c bis) Dopo la lettera j) viene aggiunta la seguente:

<<k) le attività che dimostrano di promuovere il riciclo, il riuso e l'efficiamento energetico.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (43.3) **RITIRATO**

Dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:

<<c bis) Dopo la lettera j) viene aggiunta la seguente

<<k) le attività che dimostrano di promuovere il commercio di prodotti a chilometro zero, biologici e sani stili alimentari.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (43.4) **RITIRATO**

Dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:

<<c bis) Dopo la lettera j) viene aggiunta la seguente

<<k) le attività che risultano essere accessibili a persone anziane, agli ipo-vedenti e siano strutturate in modo da essere dementia friendly.>>.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (44.1) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 101, così come sostituito dall'articolo 44 del presente disegno di legge, dopo il primo periodo si aggiunge il seguente:

<<Le domande di contributo dovranno essere corredate da un business plan che comprenda tutte le attività sostenibili che potranno essere attuate e le azioni che verranno perseguite per la promozione di stili di vita e alimentari sani e sostenibili.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (45 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 45 del disegno di legge n. 181 è inserito il seguente:

<<Art. 45 bis

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more del recepimento delle disposizioni della presente legge, la dotazione di parcheggi di cui alle lettere c) e d) dell'Allegato B bis della legge regionale 29/2005 come modificato dall'articolo 45 del disegno di legge n. 181, trovano immediata applicazione per il rilascio di autorizzazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge regionale.

2. Le autorizzazioni alla vendita di generi non alimentari a basso impatto rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge soggiacciono alla disciplina previgente.>>.

Nota a commento: si riviene l'esigenza di garantire l'immediata percettività della disposizione recante le percentuali inerenti la dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione degli esercizi di vendita senza dover attendere la definizione della procedura di variante urbanistica. Un tanto consente di ridurre i tempi procedurali sottesi all'applicazione della norma, senza nulla togliere alla potestà pianificatoria delle singole amministrazioni comunali.

Il comma 2, invece, è volto a salvaguardare in un'ottica di legittimo affidamento e conservazione degli effetti giuridici le autorizzazioni rilasciate coerentemente con il previgente regime senza ingenerare incertezza nella regulation da parte delle amministrazioni comunali medesime.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (48.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 48 del disegno di legge n. 181 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) gli articoli 27, 33, 36, 56, 57, 74, 75, 76, 77 e 82 della legge regionale 29/2005;>>;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) l'articolo 5 ter della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).>>.

Nota a commento: è sorta l'esigenza di ristabilire la versione previgente rispetto alle norme disciplinanti la materia degli orari concernente il commercio in sede fissa. Per quanto riguarda l'inserimento dell'articolo 82 tra le norme da abrogare, si tratta di adeguare l'impianto della norma alla proposta di integrale abrogazione della normativa regionale in materia di commercio di stampa periodica e quotidiana con contestuale rinvio alla normativa vigente a livello nazionale operata dall'articolo 27 del DDL. Con la modifica di cui alla lettera b) si va ad abrogare l'articolo 5 ter della LR 3/2020 che viene sostanzialmente "trasferito" nel corpus normativo della LR 29/2005 (vedasi emendamento modificativo dell'articolo 68 della LR 29/2005).

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (48.2) **RITIRATO**

Alla lettera a) del comma 1, le parole <<29, 29 bis>> sono soppresse.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.